



**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

# L'Audit reform e il ruolo dell'Audit committee

Roberto Polegri

Roma, 1 febbraio 2019

# *Audit reform*

1. Come nasce la riforma
2. Il nuovo quadro normativo
3. Obiettivi
4. I requisiti di indipendenza specifici per la revisione di EIP
5. I requisiti di organizzazione della revisione
6. Lo scetticismo professionale del revisore
7. La trasparenza del processo di audit e la relazione aggiuntiva per l'*Audit committee*
8. La definizione dei compiti dell'*Audit committee*

# 1. La riforma dell'audit: come nasce

- Individuare strumenti normativi che contribuiscano al raggiungimento di una maggiore stabilità e trasparenza del sistema finanziario dopo la crisi del 2008
- Agire sulla leva dell'affidabilità nell'audit per rafforzare la tutela degli investitori e la fiducia nei mercati finanziari
- 2010: Libro Verde della Commissione Europea sugli insegnamenti della crisi finanziaria per le *policy* in materia di revisione contabile
- 2014: *l'audit reform* (schema normativo europeo D+R):
  - Direttiva 2014/56/CE, che modifica la precedente Direttiva 2006/43/UE
  - Regolamento (UE) n. 537/2014: requisiti specifici per la revisione di EIP (emittenti quotati, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione)
- 2016: attuazione dell'*audit reform* a livello nazionale mediante il recepimento della Direttiva con le modifiche al D.Lgs. 39/2010 e l'entrata in vigore del Regolamento UE

## 2. Il nuovo quadro normativo

Il nuovo quadro normativo è articolato su due pilastri fondamentali:

- **il D.Lgs. n. 39/2010** come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (decreto di recepimento della nuova direttiva), in vigore dal 5 agosto 2016, che rappresenta la fonte normativa primaria per tutte le revisioni (capo V per revisioni di EIP);
- **Il Regolamento (UE) n. 537/2014**, direttamente applicabile dal 17 giugno 2016, che detta disposizioni specifiche per le revisioni di EIP (emittenti quotati, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione).

A tali fonti normative si aggiungono:

- le previgenti disposizioni del codice civile (2409-*bis* per SpA e 2477 per Srl)
- TUF e Regolamento Emittenti per società quotate e norme settoriali (TUB per banche e CAP per imprese di assicurazioni);
- regolamenti attuativi MEF (in particolare, in materia di interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale, DM 261/2012);
- i Principi di revisione ISA Italia.

### 3. La riforma dell'audit: obiettivi

Le principali direttrici individuate per il perseguimento dell'obiettivo fondamentale della riforma, rafforzare l'affidabilità dell'audit:

1. maggiore **indipendenza** del revisore
2. maggiori **presidi organizzativi e di controllo interno**
3. maggiore **scetticismo professionale**
4. maggiore **trasparenza** del processo di audit e dei relativi risultati.

Nel raggiungimento di tale obiettivo la riforma punta sul **rafforzamento del ruolo dell'Audit committee**, le cui funzioni nel nostro ordinamento sono attribuite al Collegio Sindacale nel modello tradizionale, al Consiglio di sorveglianza nel dualistico e al Comitato per il controllo interno sulla gestione nel monistico (art. 19 del D.Lgs. 39/2010).

## 4. I requisiti di indipendenza specifici per la revisione di EIP

- **Black list:** divieto di prestazione di determinate tipologie di servizi non audit (art. 5 Reg. UE); ambito soggettivo esteso al network e perimetro di riferimento esteso alla controllante e alle controllate dell'EIP;
- **Fee cap:** i compensi percepiti per i servizi non audit consentiti non possono eccedere il 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dall'ente sottoposto a revisione, della sua impresa madre e delle imprese da esso controllate (art. 4, par. 2 del Reg. 537/2014);
- **Approvazione preventiva di servizi *non-audit*:** servizi permessi previa approvazione dell'*Audit committee* susseguente ad un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate (art. 5, par. 4 Reg UE);
- **Mandatory rotation:** incarico alla società di revisione della durata di 9 esercizi, non riconferibile per 4 esercizi (art. 17, primo comma, D.Lgs. 39/2010);
- **Partner rotation:** ruolo di responsabile dell'incarico esercitabile per 7 esercizi, non riesercitabile per 3 esercizi (art. 17 D.Lgs. 39/2010);
- **Revolving doors:** divieto per 2 anni (art. 17 D.Lgs. 39/2010).

## 5. I requisiti di organizzazione della revisione

Obbligo per le società di revisione di dotarsi di un **sistema di controllo interno della qualità** per conseguire una ragionevole sicurezza che (art. 10-*ter* D.Lgs. 39/2010, Principi ISQC 1 Italia e ISA Italia 220):

- il personale che partecipa agli incarichi di revisione sia dotato di conoscenze ed esperienza adeguate;
- i rischi per l'indipendenza siano identificati, eliminati o gestiti;
- gli incarichi siano svolti secondo i principi professionali e le norme applicabili.

Presidi specifici per la **preparazione della revisione** (art. 10-*bis*), **l'organizzazione** del lavoro (art. 10-*quater*) e il **riesame della qualità dell'incarico** (art. 8 Reg. UE):

- valutazione dell'accettazione o della prosecuzione dell'incarico di revisione;
- adeguato coinvolgimento del partner responsabile nel lavoro di revisione;
- adeguata documentazione del lavoro di revisione;
- *review* indipendente dell'incarico da parte di un *second partner*.

## 6. Lo scetticismo professionale del revisore

Importante riconoscimento a livello normativo (nuovo art. 9 D. 39/2010) di un concetto fondamentale, già previsto nei Principi di revisione, relativo al **particolare atteggiamento mentale** che deve caratterizzare il revisore nello svolgimento dell'incarico di revisione:

- un approccio dubitativo, costante monitoraggio delle condizioni sintomatiche di frodi o errori, valutazione critica della documentazione;
- il riconoscimento della possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti sintomatici di irregolarità;
- da esercitare in particolare:
  - nella revisione delle stime fornite dalla direzione: fair value, riduzione di valore delle attività (*impairment*), accantonamenti, flussi di cassa futuri;
  - nella verifica del presupposto della continuità aziendale (*going concern*).



## 7. La trasparenza del processo di audit: da una relazione standard ad una relazione ad hoc

- Per gli incarichi su EIP (art. 10 Reg. UE) la relazione di revisione deve contenere, in particolare:

- la descrizione dei più rilevanti i rischi di errori significativi, delle risposte di audit e delle osservazioni formulate dal revisore (***Key Audit Matters***);
- la dichiarazione di **indipendenza** e l'indicazione dei servizi diversi prestati (qualora non vi sia *disclosure* degli stessi in bilancio).

Novità recepite dai nuovi Principi di revisione ISA Italia 700 e 701.

- Inoltre, per tutti gli incarichi di revisione (art. 14 D.Lgs 39/2010):

- giudizio sulla **coerenza della relazione sulla gestione** con il bilancio e sulla sua **conformità** alle norme di legge, nonché una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;
- una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la **continuità aziendale**.

# La trasparenza del processo di audit su EIP: **la relazione aggiuntiva per l'audit committee** (art. 11 Reg. UE)

- Sostituisce la relazione sulle questioni fondamentali e sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno (art. 19 D. 39/10 previgente).
- **Spiega i risultati della revisione** legale, e fornisce **informazioni strumentali alle funzioni dell'Audit committee**:
  - Requisiti di indipendenza , anche con riferimento ad altri revisori o esperti esterni intervenuti nel processo di audit;
  - Natura, frequenza e portata delle comunicazioni intrattenute con l'Audit committee, con la direzione e con l'organo amministrativo;
  - Approccio di audit utilizzato per le diverse aree di bilancio e livello di significatività (*materiality*); metodi di valutazione;
  - Valutazione di circostanze che possono sollevare dubbi su continuità aziendale;
  - Carenze significative nel SCI per l'informativa finanziaria; risoluzione;
  - Questioni significative riguardanti casi di non conformità, strumentali all'esercizio delle funzioni dell'audit committee;
  - Difficoltà significative incontrate nel processo di audit.

## 8. L'audit committee: da una generica funzione di vigilanza alla definizione di compiti più specifici

Il riconoscimento di un **ruolo proattivo per l'audit committee**, il quale è chiamato in particolare a (art. 19 D.Lgs. 39/2010):

- informare l'organo amministrativo dell'esito della revisione legale e trasmettere allo stesso la relazione aggiuntiva, corredata da eventuali osservazioni;
- monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
- controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'EIP;
- assumere la responsabilità delle procedure di selezione del revisore (disciplinate dall'art. 16 Reg. UE);
- monitorare il processo di audit;
- monitorare l'indipendenza del revisore, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi *non-audit*.